Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 23 giugno 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 1948, n. 751.

Proroga al 15 aprile 1948 dell'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1942, n. 360, concernente modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali e disposizioni transitorie sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1942, n. 360, è prorogata al 15 aprile 1948.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 15 aprile 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 230. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 6 aprile 1948, n. 752.

Inquadramento dei direttori di scuole tecniche industriali provenienti dai cessati laboratori scuola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

I direttori di scuole tecniche industriali, già titolari, a seguito di concorso per titoli e per esami, nelle scuole di tirocinio ad orario ridotto e nei laboratori scuola, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati, anche se sprovvisti di laurea, nel ruolo dei direttori di scuola tecnica industriale e collocati nel gruppo *A*, grado 7°, con il trattamento economico e lo sviluppo di carriera di cui alla tabella *A* allegata alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Art. 2.

L'inquadramento di cui al precedente articolo decorre agli effetti giuridici dalla data del passaggio a direttore di scuola tecnica industriale e agli effetti economici dall'inizio dell'anno scolastico 1946-47.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 186. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 753.

Temporanee modificazioni all'ordinamento dell'Accademia militare per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

In deroga alle vigenti disposizioni, per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47, i corsi ordinari per giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle Armi di fanteria, artiglieria e genio e nel servizio automobilistico, nonchè i corsi per sottufficiali dell'Arma dei carabinieri aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nell'Arma stessa ai sensi dell'art. 1, n. 2, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, restano regolati dalle norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

I corsi ordinari si effettuano presso l'Accademia militare unica e si svolgono in due anni accademici.

Nel primo anno il corso è unico per tutti gli allievi. Ad esso partecipano anche i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri aspiranti alla nomina a sottotenente nell'Arma stessa.

Al termine del primo anno, gli allievi sono rispettivamente assegnati al corso di fanteria, di artiglieria, del genio e del servizio automobilistico, a seconda delle attitudini dimostrate, dei risultati ottenuti negli studi e, nei limiti del possibile, delle aspirazioni dei singoli. I sottufficiali dell'Arma dei carabinieri sono assegnati all'apposito corso.

L'inizio e il termine dell'anno accademico sono stabiliti con disposizioni ministeriali in relazione alle esigenze didattiche dell'istituto.

Art. 3.

Le ammissioni ai corsi ordinari per le Armi di fanteria, artiglieria e genio e per il servizio automobilistico vengono effettuate mediante concorsi per titoli e per

esami fra i cittadini italiani che sono in possesso del diploma di maturità classica o scientifica.

E' tuttavia in facoltà del Ministro per la difesa di stabilire, di volta in volta, quali altri diplomi di scuole medie di secondo grado possano essere ritenuti equipollenti al diploma di maturità classica o scientifica, ai fini dell'ammissione.

Salvo gli altri requisiti che saranno fissati con disposizioni ministeriali, i candidati ai predetti corsi ordinari devono aver compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22° al 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso.

Art. 4.

Ai corsi ordinari dell'Accademia militare vengono altresì effettuate ammissioni, mediante concorsi per titoli e per esami — nel limite numerico di posti ad essi riservato dalle leggi sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito — di sottufficiali in carriera continuativa o raffermati nelle varie armi o servizi indicati di volta in volta e che riuniscano i seguenti requisiti e gli altri che saranno fissati con disposizioni ministeriali:

a) siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, salvo la facoltà prevista dal secondo comma dell'art. 3;

b) non abbiano oltrepassato il 24° anno di età al 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso;

c) abbiano non meno di due anni di servizio da sottufficiale;

d) siano stati riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dalle autorità competenti ad esprimere i giudizi sull'avanzamento.

Per l'ammissione ai corsi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri si osserveranno le norme di cui agli articoli 1, n. 2, e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585.

Art. 5.

Salvo le facilitazioni e le dispense previste dai successivi articoli, è a carico delle famiglie degli allievi dei corsi ordinari dell'Accademia militare la retta di L. 20 mila annue, comprensive del mantenimento, vestiario e spese per l'insegnamento.

I sottufficiali di cui al precedente articolo — che ai sensi dell'art. 4 del testo unico di reclutamento, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, debbono rinunciare al grado per la durata dei corsi — sono dispensati dal pagamento della retta stessa.

Art. 6.

Le spese di cancelleria e di disegno, dei libri di testo acquistati dal commercio e le altre di carattere generale sono a carico delle famiglie. Nessun allievo può esserne dispensato.

Art. 7.

E' accordato il beneficio dell'intera retta gratuita agli orfani di guerra appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche.

Art. 8.

Con le modalità da stabilire con decreto del Ministro per la difesa è concesso il beneficio della mezza retta gratuita:

1) per benemerenza di famiglia congiunta al merito personale:

a) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per una invalidità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, purchè appartengano a famiglie di disagiate condizioni economiche e siano stati classificati, nella graduatoria di ammissione, con media non inferiore a 14/20;

b) agli allievi nelle predette condizioni, anche se non abbiano fruito del beneficio della mezza retta gratuita al primo anno di corso, che siano stati promossi al secondo anno con media non inferiore a 14/20 nella prima sessione di esami;

2) per merito personale:

a) ai primi dieci allievi della graduatoria di ammissione, purchè abbiano riportato una media complessiva non inferiore a 16/20;

b) ai primi dieci allievi promossi al secondo anno di corso, purchè abbiano riportato una media non inferiore a 16/20 nella prima sessione di esami.

Nel computo degli allievi di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 2, non vengono collocati gli allievi che già godano della retta o semiretta gratuita per altro titolo.

Art. 9.

E' in facoltà del Ministro per la difesa di assegnare ad allievi del 1° e 2° anno dei corsi ordinari dell'Accademia militare — appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che ne siano riconosciuti meritevoli — posti gratuiti.

Il numero di detti posti non potrà essere superiore ad otto per ogni anno di corso.

Le modalità per il loro conferimento saranno stabilite con decreto del Ministro per la difesa.

Art. 10.

In caso di ripetizione di un anno gli allievi perdono la retta gratuita, o la mezza retta gratuita, per qualunque titolo goduta.

Art. 11.

Le rate annuali sono pagate a trimestri anticipati.

Art. 12.

Limitatamente alle ammissioni ai corsi ordinari per l'anno accademico 1945-46:

a) è data facoltà al Ministro per la difesa di dispensare dagli esami di ammissione all'Accademia militare i giovani provvisti del diploma di maturità classica o scientifica;

b) la retta a carico delle famiglie degli allievi è fissata in L. 15.000 annue, salvo le facilitazioni e le dispense previste dai precedenti articoli, con esclusione del beneficio della mezza retta gratuita di cui al n. 1 lettera *a*) e n. 2 lettera *a*) dell'art. 8.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 206. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 26 aprile 1948, n. 754.
Modificazioni al regio decreto-legge 7 dicembre 1936, numero 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Articolo unico.

Al regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito in legge con la legge 10 giugno 1937, n. 1002, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale, è aggiunto il seguente articolo, che assume la numerazione di 7-*bis*:

Nel corso di ciascun quadriennio, con decreto dei Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, potrà corrispondersi alla società concessionaria un acconto di misura non superiore al 60 % dell'importo della eventuale integrazione, che, per consentire l'utile del 4 % al capitale azionario, risulti iscritta nel bilancio, regolarmente approvato, dell'esercizio sociale per cui si concede l'acconto medesimo.

Il pagamento del saldo dell'integrazione verrà effettuato nel primo esercizio sociale successivo al quadriennio a cui si riferiscono l'esercizio o gli esercizi sociali per i quali sono stati corrisposti l'acconto o gli acconti.

Qualora, però, la cifra dell'integrazione complessiva, cui ha diritto la società per il quadriennio a cui si riferiscono l'acconto o gli acconti corrisposti, risulti, per effetto degli utili conseguiti negli altri esercizi sociali del quadriennio stesso, non dovuta oppure inferiore alle somme liquidate a titolo di acconto, si provvederà al ricupero di tutti gli acconti corrisposti oppure di parte di essi sulla sovvenzione o sulla eventuale integrazione spettante alla società per il quadriennio successivo.

Gli eventuali ricuperi di somme riguardanti l'ultimo quadriennio saranno effettuati in un'unica soluzione nell'anno successivo alla scadenza della concessione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione delle precedenti disposizioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — CAPPA — DEL VECCHIO — EINAUDI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 209. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 755.
Agevolazioni per la costituenda « Società marittima nazionale ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per il bilancio, per la grazia e giustizia e per l'industria e commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 40 gli atti e contratti che saranno stipulati per la costituzione, e per successivi eventuali aumenti di capitale fino al limite di cinque miliardi, della società per azioni denominata « Società marittima nazionale » con sede in Roma, con capitale iniziale fino a due miliardi, da sottoscriversi fino a L. 1.100.000.000 dalla società finanziaria marittima « Finmare » e per il resto da una o più delle società di navigazione costituite a termine del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, e con lo scopo di acquistare per il ripristino e di ripristinare navi danneggiate per fatto bellico o durante l'esercizio nel periodo di guerra, per la successiva loro utilizzazione, nonchè di compiere operazioni finanziarie attive e passive ad esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico.

Sono parimenti soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 40 gli atti ed i contratti che saranno posti in essere dalla Società, riguardanti acquisti per compra-vendita o per conferimento, ricuperi, riparazioni di navi danneggiate da eventi bellici o da fatti connessi con la guerra; nonchè i finanziamenti all'uopo occorrenti e le accensioni di mutui comprese le relative concessioni di garanzie.

Art. 2.

Gli onorari notarili relativi alla stipulazione degli atti sopra menzionati saranno liquidati nella misura normale prevista dalle vigenti disposizioni della legge notarile quando il valore dell'oggetto degli atti stessi non superi un milione di lire. Per gli atti il cui valore superi un milione di lire gli onorari suddetti saranno ridotti alla metà per la quota eccedente il valore sopra indicato e fino ad un valore inferiore ai dieci milioni, ad un decimo per la quota da dieci milioni in più.

Art. 3.

Per la stima dei conferimenti di beni in natura alla Società non si applicano le regole dell'art. 2343 del Codice civile.

Art. 4.

L'imposta di negoziazione sulle azioni della Società è ridotta alla metà fino a che la « Finmare » conservi la maggioranza azionaria. Cessando tale maggioranza,

la Società deve farne denunzia al competente Ufficio del registro entro sessanta giorni, sotto sanzione di una sovratassa pari a sei decimi della maggiore imposta dovuta.

Art. 5.

La Società può essere dispensata, con determinazione del Ministro per il tesoro, dall'adempimento delle condizioni di cui al n. 1, art. 12, della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Parimenti può essere dispensata, con determinazione del Ministro per l'industria e commercio, dalla preventiva autorizzazione prevista dal decreto legislativo 4 gennaio 1947, n. 23, prorogato con decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 162.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — CAPPA — PELLA — DEL VECCHIO — EINAUDI — GRASSI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 208. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 756.

Rimborso delle somme anticipate allo Stato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per il consolidamento delle pensioni privilegiate di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria ed il commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a rimborsare, in cinque rate annuali uguali posticipate, scadenti il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, comprensive anche degli interessi nella ragione annua del sei per cento, all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i rispettivi crediti risultanti verso lo Stato per le somme da essi somministrate a tutto il 31 dicembre 1945, in attuazione del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1795, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 639, e della conseguente convenzione 8 giugno 1936, approvata e resa esecutiva con decreto dei Ministri per le finanze e per le corporazioni, in data 30 settembre 1936, registrato alla Corte dei conti lo stesso giorno, registro n. 10 Finanze, foglio n. 36, per il consolidamento delle pensioni privilegiate di guerra.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare apposita convenzione con gli Istituti di cui al precedente art. 1, per l'attuazione del presente decreto, ed a provvedere allo stanziamento, nel bilancio della spesa, dei fondi all'uopo occorrenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 228. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1948, n. 757.

Ripristino dell'Ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero nel porto di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione e sulla posizione giuridica degli emigranti, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, convertito con la legge 6 gennaio 1928, n. 1783;

Visto il regio decreto 7 febbraio 1929, n. 295, con il quale l'Ispettorato di emigrazione nel porto di Messina istituito con regio decreto 23 gennaio 1904, n. 53, fu soppresso;

Visto il regio decreto 12 luglio 1940, n. 1157, concernente la modificazione della denominazione e dell'ordinamento degli Ispettorati ed Uffici dell'emigrazione nel territorio dello Stato;

Considerata la necessità di ripristinare, in relazione alle attuali esigenze dei servizi di emigrazione, l'Ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero, nel porto di imbarco di Messina;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

L'Ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero nel porto di Messina, soppresso con il regio decreto 7 febbraio 1929, n. 295, è ripristinato con circoscrizione territoriale comprendente le provincie di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa e Reggio Calabria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1948

DE NICOLA

SFORZA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 189. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1948, n. 758.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con i regi decreti 31 ottobre 1929, n. 2395; 30 ottobre 1930, n. 1771; 22 ottobre 1931, n. 1421; 27 ottobre 1932, n. 2078; 26 ottobre 1933, n. 1091; 5 ottobre 1939, n. 1645 e 2 ottobre 1940, n. 1472;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le nuove proposte di modifiche allo statuto avanzate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 9. — All'elenco delle materie complementari per il corso di laurea in giurisprudenza viene aggiunto l'insegnamento di « Storia dei trattati e politica internazionale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1948

DE NICOLA

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 58. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1948, n. 759.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in sobborgo Quadrivio di Agrigento.

N. 759. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 1° ottobre 1946, integrato con postilla 8 maggio 1947 e dichiarazione 30 aprile 1947, relativo all'erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in sobborgo Quadrivio di Agrigento.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1948, n. 760.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Domenico, in frazione Turano del comune di Massa (Massa Carrara).

N. 760. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Apuania in data 25 febbraio 1947, integrato con decreto di pari data, relativo all'erezione della parrocchia di San Domenico, in frazione Turano del comune di Massa (Massa Carrara).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1948, n. 761.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Gaetano Thiene, in località Debba di Vicenza.

N. 761. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 12 aprile 1944, relativo all'erezione della parrocchia di San Gaetano Thiene, in località Debba di Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1948, n. 762.

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione del canonicato di San Carlo nella chiesa abbaziale dei S.S. Vincenzo e Anastasio, in località « Tre Fontane » del comune di Orbetello (Grosseto), e della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località « La Torba » del Comune stesso.

N. 762. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Grosseto in data 15 aprile 1945, parzialmente modificato con dichiarazione 6 luglio 1946 relativo alla soppressione del canonicato di San Carlo nella chiesa abbaziale dei S.S. Vincenzo e Anastasio, in località « Tre Fontane » del comune di Orbetello (Grosseto) e alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località « La Torba » del Comune stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1948, n. 763.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Sebastiano Martire, nel comune di Vizzini (Catania).

N. 763. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Caltagirone in data 27 ottobre 1946, integrato con postilla 26 aprile 1947, relativo all'erezione della parrocchia di San Sebastiano Martire nel comune di Vizzini (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1948, n. 764.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di Sant'Antonio di Padova, in frazione Camatta, ora Lambrinia, del comune di Chignolo Po (Pavia).

N. 764. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Pavia in data 26 dicembre 1946, relativo alla erezione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di Sant'Antonio di Padova, in frazione Camatta, ora Lambrinia, del comune di Chignolo Po; viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente chiesa e questo viene autorizzato ad accettare il legato Ardemagni consistente in un appezzamento di terreno del valore periziato di L. 10.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1948

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 12 agosto 1946, 23 gennaio 1947 e 8 marzo 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Belluno;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Belluno sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 12 agosto 1946, 23 gennaio 1947 e 8 marzo 1947, con decorrenza 1° gennaio 1948, ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Belluno, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 14, *foglio n.* 1
(2839)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 1° ottobre 1946 e 20 ottobre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria metalmeccanica dell'intera provincia di Torino;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Torino sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 1° ottobre 1946 e 20 ottobre 1947, con decorrenza 1° gennaio 1948, ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Torino, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 400

(2844)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 1947, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Siena;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Siena sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 23 gennaio 1947, con decorrenza 1° gennaio 1948, ai lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Siena, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbliga-

toria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 14, foglio n. 3

(2841)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 12 agosto 1946, 22 ottobre 1946 e 13 maggio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie della provincia di Venezia;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Venezia sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 12 agosto 1946, 22 ottobre 1946 e 13 maggio 1947, con decorrenza 1° gennaio 1948, ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Venezia, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 14, foglio n. 2

(2845)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 25 settembre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria edile dell'intera provincia di Sondrio;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Sondrio sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 25 settembre 1946, con decorrenza 1° gennaio 1948, ai

lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Sondrio, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.O.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 399

(2842)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1947, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica dell'intera provincia di Viterbo;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Viterbo sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 13 maggio 1947, con decorrenza 1° gennaio 1948, ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Viterbo, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.O.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1921, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1948
Registro lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 389

(2840)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria dell'abbigliamento dei comuni di Stra e Mira.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 12 agosto 1946, 22 ottobre 1946 e 13 maggio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Venezia;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria dell'abbigliamento dei comuni di Stra e Mira e per quelli dipendenti dall'industria del vetro del comune di Murano (Venezia) sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 12 agosto 1946, 22 ottobre 1946 e 13 maggio 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria dell'abbigliamento dei comuni di Stra e Mira ed a quelli dipendenti dall'industria del vetro del comune di Murano, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 167

(2853)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria chimica e dagli esercizi pubblici del comune di Santo Stino di Livenza (Venezia).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 12 agosto 1946, 22 ottobre 1946 e 13 maggio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie della provincia di Venezia;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria chimica e degli esercizi pubblici del comune di Santo Stino di Livenza (Venezia) sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 12 agosto 1946, 22 ottobre 1946 e 13 maggio 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria chimica e dagli esercizi pubblici del comune di Santo Stino di Livenza (Venezia) che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, *foglio n.* 388

(2851)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1948.

Norme regolamentari per la fabbricazione delle marmellate e del latte condensato con zucchero ad imposta ridotta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico di leggi per l'imposta sullo zucchero, approvato col decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1736;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 182;

Visto il regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1250;

Visto il decreto Ministeriale 4 agosto 1941;

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223 (allegato *B*);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 107;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare, a seguito delle modificazioni legislative intervenute in materia, le disposizioni regolamentari stabilite dal decreto Ministeriale 18 aprile 1932, per la concessione, prevista per le industrie delle marmellate e del latte condensato, di impiegare zucchero ad aliquote d'imposta ridotte;

Determina:

Art. 1.

Il fabbricante che intende preparare marmellate o latte condensato con zucchero nazionale od estero, ad imposte o sovraimposte di confine ridotte, deve farne domanda, tramite il competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, indicando:

a) il nome, il cognome e la residenza;

b) l'ubicazione della fabbrica;

c) la quantità massima di zucchero che intende immettere in deposito, a trattamento di favore, nei magazzini di fabbrica;

d) la qualità dei prodotti che vuole fabbricare.

Alla domanda deve essere unito un certificato della Camera di commercio, industria e agricoltura attestante che il richiedente è autorizzato ad esercitare l'industria dei prodotti indicati nella domanda.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la domanda, dispone un sopraluogo in fabbrica per l'esame dell'idoneità dei locali ed ordina, ove occorra, le opere e gli adattamenti che ritenga necessari per l'esercizio di una efficace vigilanza fiscale. Quindi fa eseguire una lavorazione di prova, preleva e spedisce, a spese della ditta interessata, convenienti campioni dei prodotti ottenuti al Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, trasmettendo, con il proprio parere, la domanda regolarmente documentata al Ministero, per il provvedimento di competenza.

Art. 2.

A seguito del parere che il Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette esprimerà, in base al risultato di analisi dei campioni dei prodotti, il Ministero, quando abbia riconosciuto che i prodotti stessi posseggono i requisiti voluti per l'ammissione all'impiego di zucchero agevolato, accorda, subordinatamente al pagamento del prescritto diritto di licenza e di ogni altro diritto fiscale dovuto, la concessione, ferma la osservanza, da parte del fabbricante interessato, delle altre disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Art. 3.

Le fabbriche di marmellate o di latte condensato che impiegano zucchero ad imposte ridotte sono soggette a vigilanza finanziaria permanente.

Art. 4.

Per la fabbricazione dei prodotti di cui all'art. 1, con l'agevolezza fiscale ivi prevista, il fabbricante è ammesso ad acquistare e introdurre nella propria fabbrica zucchero in cauzione.

Lo zucchero deve essere custodito in apposito magazzino fiduciario assimilato a quelli doganali di proprietà privata.

Il movimento di introduzione e di estrazione dello zucchero in detto magazzino sarà fatto constare da apposito registro di carico e scarico.

Art. 5.

Qualora nello stesso stabilimento si effettuino lavorazioni con zucchero libero e con zucchero gravato da tributi, le lavorazioni devono essere effettuate o in locali separati o in giorni distinti quando avvengano negli stessi locali.

Art. 6.

Il trasporto di zucchero, gravato da tributi, dallo zuccherificio o dalla dogana alla fabbrica, è vincolato a bolletta di cauzione, a garenzia degli interi tributi.

Le bollette di cauzione saranno di mano in mano scaricate con l'introduzione dello zucchero nel magazzino fiduciario di cui all'art. 4.

Art. 7.

Le cauzioni dovute per il deposito di zucchero saranno calcolate in ragione del 10 % dei tributi gravanti sulla massima quantità di zucchero che s'intende immettere nel magazzino fiduciario, a norma del primo comma dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1100.

Le cauzioni possono essere prestate:

a) mediante deposito, alla Cassa depositi e prestiti, di danaro o di titoli al portatore del Debito pubblico o col mezzo di annotazione di vincolo su iscrizioni di rendita nominativa;

b) mediante fideiussione, fino al 31 dicembre 1949, da parte di un istituto di credito di diritto pubblico o di una banca di interesse nazionale, accettata sotto la responsabilità dell'Intendente di finanza competente per territorio.

Art. 8.

Il fabbricante ammesso ad impiegare zucchero ad imposte ridotte nella fabbricazione di marmellate o di latte condensato deve assolvere i tributi dovuti, all'atto della estrazione dello zucchero dal magazzino fiduciario.

La Direzione generale delle dogane e imposte indirette può consentire che detto pagamento sia rimandato all'atto dell'uscita dei prodotti finiti (marmellate o latte condensato) dalla fabbrica, a condizione che siano istituiti appositi magazzini fiduciari, assimilati a quelli doganali di proprietà privata, per la custodia dei detti prodotti e che siano osservate le disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto.

Nell'uno e nell'altro caso il fabbricante, che intende estrarre zucchero dal magazzino fiduciario per la lavorazione, deve presentare all'Ufficio finanziario una richiesta indicando la quantità di zucchero da estrarre dal magazzino, la qualità del prodotto che intende fabbricare e la quantità di zucchero da impiegare per ogni quintale di prodotto finito.

Art. 9.

Il fabbricante che assolve l'imposta all'atto della estrazione dello zucchero dal magazzino fiduciario deve presentare la quietanza di tesoreria comprovante l'effettuato pagamento dei tributi dovuti sul quantitativo di zucchero da estrarre. La quietanza è invalidata dal funzionario addetto al riscontro con l'annotazione, a tergo della medesima, della data di estrazione dello zucchero e del suo quantitativo.

Art. 10.

Lo zucchero estratto dal magazzino fiduciario deve essere accertato dal funzionario addetto alla vigilanza fiscale e accompagnato al locale d'impiego con bolletta di estrazione dal magazzino, staccata dal registro a matrice e figlia mod. A-38.

Alla matrice sarà allegata la richiesta di estrazione dal magazzino fatta dal fabbricante a termini del precedente art. 8.

Art. 11.

Dopo che sia stata ultimata la fabbricazione del prodotto ottenuto con ogni partita di zucchero, estratta dal magazzino fiduciario a norma del precedente articolo, il funzionario addetto alla vigilanza fiscale, previo accertamento del quantitativo di prodotto fabbricato, preleva, nei modi di regola, convenienti campioni del prodotto stesso, ai fini dell'accertamento della sua regolare fabbricazione agli effetti fiscali. Quindi il prodotto:

a) è lasciato a libera disposizione del fabbricante, nel caso che egli abbia pagato le imposte per lo zucchero adoperato;

b) è avviato al magazzino fiduciario dei prodotti finiti, di cui al secondo comma del precedente art. 8, nel caso in cui il fabbricante sia stato ammesso a pagare le imposte all'atto dell'estrazione dei prodotti finiti da detto magazzino fiduciario.

L'agente che ha vigilato l'avvenuto impiego dello zucchero nel prodotto fabbricato ne farà attestazione sulla bolletta figlia mod. A-38 di cui al precedente articolo, e la bolletta, completa con l'indicazione della qualità e del quantitativo di prodotto ottenuto dalla lavorazione, sarà allegata al registro del magazzino da cui lo zucchero fu estratto.

L'Ufficio finanziario di fabbrica esegue allora su detto registro lo scarico provvisorio dello zucchero estratto ed impiegato, annotando sul registro stesso la qualità e il quantitativo di prodotto ottenuto e se questo sia stato lasciato libero a disposizione del fabbricante od immesso nel magazzino fiduciario dei prodotti finiti ed in quale giorno.

Art. 12.

Il movimento dei prodotti finiti nei magazzini fiduciari sarà fatto constare da apposito registro di carico e scarico nel quale si annoteranno:

a) dalla parte del carico: le singole partite dei prodotti finiti introdotte, con le indicazioni, per ciascuna partita, della data d'introduzione, della qualità (marmellata di mele, di albicocche ecc.) e del quantitativo totale netto, del numero e della qualità dei recipienti, del quantitativo di zucchero impiegato, della misura percentuale di zucchero aggiunto contenuta in ogni partita e delle imposte ridotte corrispondenti addebitate al fabbricante. Il quantitativo di zucchero così preso in carico deve corrispondere a quello provvisoriamente scaricato sul registro del magazzino dello zucchero;

b) dalla parte dello scarico: le singole partite dei prodotti estratti, con le indicazioni, per ciascuna partita, della data di estrazione, della qualità, del quantitativo di prodotto netto, del numero e della qualità dei recipienti, del quantitativo di zucchero aggiunto contenuto in ogni partita estratta, dell'ammontare delle imposte pagate, del numero e delle date delle relative quietanze di Tesoreria.

Art. 13.

Per l'estrazione dei prodotti finiti dai magazzini fiduciari il fabbricante deve esibire la quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento dei tributi dovuti sul quantitativo di zucchero aggiunto contenuto nei prodotti stessi.

La quietanza è invalidata, dal funzionario addetto al riscontro dell'estrazione, nel modo prescritto al precedente art. 9, annotando a tergo di essa il quantitativo del prodotto estratto e dello zucchero aggiunto in esso contenuto.

Art. 14.

Alle date del 31 marzo e del 30 settembre di ciascun anno, ed, in ogni caso, all'esaurimento dei magazzini dei prodotti finiti, gli Uffici finanziari effettueranno l'inventario dei detti magazzini.

Qualora dall'inventario risultasse una rimanenza di zucchero contenuto nei prodotti finiti inferiore a quella contabile, la ditta è tenuta a corrispondere i tributi per le differenze in meno. Qualora risultasse, invece, una rimanenza di zucchero superiore a quella contabile, la differenza di imposta pagata in più, per le estrazioni già effettuate, sarà accreditata alla ditta per essere utilizzata in successive estrazioni di prodotto.

Art. 15.

L'Ufficio finanziario di fabbrica spedirà i campioni, di volta in volta prelevati a norma del precedente art. 11, al Laboratorio chimico compartimentale delle dogane, per l'analisi, informandone il superiore Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione al fine di accertare che i prodotti campionati abbiano i requisiti voluti per beneficiare della riduzione delle imposte.

Ove all'analisi, come sopra eseguita, i prodotti non risultino in possesso dei prescritti requisiti, la ditta fabbricante è tenuta, per i prodotti stessi, a corrispondere i tributi in base all'applicazione delle normali aliquote, a meno che non ottenga di rilavorarli per regolarizzarli.

Quando da un adeguato numero di analisi sia risultato che la ditta interessata abbia fabbricato prodotti regolari ai fini fiscali, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio potrà consentire che tanto il prelevamento dei campioni, stabilito dall'art. 11, quanto l'analisi chimica di detti campioni, siano eseguiti ulteriormente.

Art. 16.

Lo scarico provvisorio dello zucchero dal magazzino fiduciario della fabbrica, effettuato come previsto dall'ultimo comma del precedente art. 11, sarà reso definitivo quando dall'Amministrazione sia stata riconosciuta la regolarità, agli effetti fiscali, dei prodotti fabbricati e i corrispondenti tributi risultino pagati, secondo i casi, a norma dell'art. 9 o dell'art. 13 del presente decreto.

A tal fine, nell'annotazione di scarico definitivo sul registro di magazzino sarà fatto riferimento alla quietanza di pagamento dei tributi ed agli estremi dell'attestazione di regolarità dei prodotti fabbricati, da rilasciarsi dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, in base al favorevole risultato degli accertamenti analitici.

Art. 17.

Per l'esportazione delle marmellate e del latte condensato, fabbricati a termini del presente decreto, valgono le norme in vigore per l'esportazione di prodotti ammessi all'abbuono o alla restituzione dei tributi.

I tributi da restituire sono, in ogni caso, da calcolare in base alle aliquote ridotte stabilite per lo zucchero impiegato nella fabbricazione di questi prodotti.

Art. 18.

Oltre alle pene comminate dalla legge doganale o dal testo unico di leggi per l'imposta sullo zucchero e successive modificazioni, a seconda della natura delle violazioni commesse, in confronto del fabbricante che contravvenga alla osservanza delle presenti disposizioni, può l'Amministrazione procedere alla revoca della concessione.

Art. 19.

Per le controversie che sorgessero rispetto all'applicazione del presente decreto è ammesso il ricorso al Ministero.

Art. 20.

Il decreto Ministeriale 18 aprile 1932 è abrogato.

Roma, addì 14 maggio 1948

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1948
Registro Finanze n. 7, *foglio n.* 72. — LESEN

(2974)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1948.

Revoca del decreto Ministeriale 10 febbraio 1948, riguardante il divieto alla Società Vetrofalc, con sede in Roma, ad attivare in Falconara Marittima (Ancona), una vetreria per articoli soffiati e pressati.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e proroghe successive;

Visto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1948, con il quale alla S. A. Vetrofalc, con sede in Roma, è stato vietato attivare, in Falconara Marittima (Ancona), una vetreria meccanica per la produzione di articoli soffiati e pressati;

Vista l'istanza della ditta, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 10 febbraio 1948, che vieta alla S. A. Vetrofalc, con sede in Roma, di attivare, in Falconara Marittima (Ancona), una vetreria meccanica per la produzione di articoli soffiati e pressati.

Roma, addì 13 giugno 1948

Il Ministro: LOMBARDO

(2914)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento prezzi n. 88 del 16 giugno 1948 riguardante i prezzi di conferimento ai « Granai del popolo » del contingente dei cereali di produzione 1948.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 88 del 16 giugno 1948, ha adottato le seguenti decisioni relativamente ai prezzi di conferimento ai « Granai del popolo » del contingente dei cereali di produzione 1948:

Grano tenero:

a) Italia settentrionale e centrale, escluso Lazio, Abruzzi e provincia di Grosseto: al q.le L. 6250;

b) Italia meridionale (escluso Calabria e Basilicata) Lazio, Abruzzi e provincia di Grosseto: al q.le L. 6500;

c) Italia insulare, Calabria e Basilicata: al q.le L. 6750.

Detti prezzi sono riferiti a grano tenero, sano, secco, leale, mercantile, avente kg. 75 di peso per ettolitro e tolleranza sino all'1 % d'impurità reale, consegnato insaccato, franco piede magazzino dei « Granai del popolo », tela da rendere.

Grano duro:

i prezzi come sopra fissati per il grano tenero, per le singole provincie, aumentati di L. 750 al quintale.

Detti prezzi sono riferiti a grano duro, sano, secco, leale, mercantile, avente kg. 78 di peso per ettolitro e tolleranza sino all'1 % di impurità reale, e 22 % (ragguagliato) di bianconati, nonchè 3 % di teneri, consegnato insaccato, franco piede magazzino dei « Granai del popolo », tela da rendere.

Segale:

gli stessi prezzi fissati, per le singole provincie, per il grano tenero.

Detti prezzi sono riferiti a segale comune, sana, secca, leale, mercantile, avente kg. 68 di peso per ettolitro e tolleranza sino all'1 % di impurità reale, consegnata insaccata, franco piede magazzino dei « Granai del popolo », tela da rendere.

Orzo comune vestito:

a) Italia settentrionale e centrale, escluso Lazio, Abruzzi e provincia di Grosseto: al q.le L. 4800;

b) Italia meridionale (escluso Calabria e Basilicata), Lazio, Abruzzi e provincia di Grosseto: al q.le L. 5000;

c) Italia insulare, Calabria e Basilicata: al q.le L. 5200.

Detti prezzi sono riferiti ad orzo comune vestito, sano, secco, leale, mercantile, avente kg. 56 di peso per ettolitro e tolleranza sino al 2 % di impurità reale, consegnato insaccato, franco piede magazzino dei « Granai del popolo », tela da rendere.

Orzo mondo:

a) Italia settentrionale e centrale escluso Lazio, Abruzzi e provincia di Grosseto: al q.le L. 6500;

b) Italia meridionale (escluso Calabria e Basilicata), Lazio, Abruzzi e provincia di Grosseto: al q.le L. 6800;

c) Italia insulare, Calabria e Basilicata: al q.le L. 7100.

Detti prezzi sono riferiti ad orzo mondo, sano, secco, leale, mercantile, avente kg. 70 di peso per ettolitro e tolleranza sino all'1 % di impurità reale, consegnato insaccato, franco piede magazzino dei « Granai del popolo » tela da rendere.

Per le maggiorazioni o detrazioni da applicare ai prezzi dovuti ai conferenti per le effettive caratteristiche dei prodotti, valgono le apposite tabelle che saranno pubblicate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(2978)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 23 aprile 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Octavio de Sa Neves da Rocha, Console del Brasile a Napoli, con giurisdizione sulle provincie di Abruzzo e Molise, Puglie, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia.

(2922)

Abolizione di tutte le disposizioni restrittive adottate dalle ex autorità mandatarie francesi nei riguardi dei beni italiani.

Il decreto 8 aprile 1948, n. 836, della Presidenza del Consiglio della Repubblica di Siria e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale del Governo siriano » n. 16 del 15 aprile 1948, ha stabilito l'abolizione di tutte le disposizioni restrittive adottate dalle ex autorità mandatarie francesi nei riguardi dei beni italiani. Si riproduce di seguito la traduzione dell'art. 1 di detto decreto:

« Art. 1. — Sono abolite tutte le disposizioni prese da parte dell'ex Alto Commissario francese e dal Sequestro generale da esso designato per i beni nemici, sui beni mobili ed immobili e gli interessi riguardanti il Governo italiano o persone fisiche o giuridiche italiane in Siria ».

(2921)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 19 giugno 1948:

Labonia Pietro, notaio residente nel comune di Cropalati, distretto notarile di Cosenza, è traslocato nel comune di Rossano, stesso distretto;

Morello Aristotele, notaio residente nel comune di Andora, distretto notarile di Savona, è traslocato in Rivarolo Ligure, frazione del comune di Genova, distretto notarile di Genova;

Belmondo Cesare, notaio residente nel comune di Badalucco, distretto notarile di Imperia, è traslocato nel comune di Diano Marina, stesso distretto;

Valori Adriano, notaio residente nel comune di San Ginesio, distretto notarile di Macerata, è traslocato nel comune di Corridonia, stesso distretto;

Corso Domenico, notaio residente nel comune di Briatico, distretto notarile di Vibo Valentia, è traslocato nel comune di Tropea, stesso distretto.

(2979)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e sostituzione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi fuori uso della ditta Cazzaniga Giorgio esercente in Roma.

Tali marchi recavano il n. 76 e sono stati sostituiti con altri di nuovo tipo.

(2748)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Serralunga d'Alba e Sinio (Cuneo)

I fondi siti nei comuni di Serralunga d'Alba e Sinio (Cuneo), della estensione di ettari 520 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52:

Confini:

Marengo, Bertinetti e strada provinciale fino a Sinio, Biagini, Fusina, Castella, Coccio, indi strada provinciale per Serralunga e Sorano, quota 271, quota 228, quota 213, Marengo.

(2823)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montebello Vicentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 3 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 51, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montebello Vicentino (Vicenza), di un mutuo di L. 550.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2768)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Donà di Piave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 27 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 44, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Donà di Piave (Venezia), di un mutuo di L. 415.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2769)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mammola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 19 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1948, registro n. 12 Interno, foglio n. 329, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mammola (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 1.784.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2770)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rosarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1948, registro n. 12 Interno, foglio n. 332, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rosarno (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 1.200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2771)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1948, registro n. 12 Interno, foglio n. 331, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cave (Roma), di un mutuo di L. 1.550.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2772)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Favignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 47, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Favignana (Trapani), di un mutuo di L. 280.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2774)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montorio al Vomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 29 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 34, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montorio al Vomano (Teramo), di un mutuo di L. 840.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2773)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mazara del Vallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 48, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mazara del Vallo (Trapani), di un mutuo di L. 348.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2775)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 46, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Arco (Trento), di un mutuo di L. 1.175.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2776)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vizzini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 14 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 268, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vizzini (Catania), di un mutuo di L. 2.140.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2777)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Marco in Lamis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 11 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 271, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Marco in Lamis (Foggia), di un mutuo di L. 170.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2778)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bagnara Calabra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 26 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 42, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bagnara Calabra (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 2.440.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2779)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 13.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'articolo 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	5902	Cagnola Teresa fu Pietro moglie di Marchetti Gino, domiciliata a Palermo, vincolata	260 —
Cons. 3,50 % (1906)	552471	Come sopra, dom. a Pisa (vincolata)	175 —
Rendita 5 %	151336	Fragiacomo Pasquale di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Sapri (Salerno)	600 —
Id.	145769	Come sopra	250 —
Id.	145264	Come sopra	200 —
Id.	52265	Ninfa Ravone Emma fu Giuseppe, moglie di Debenedetti Giuseppe fu Isaia, dom. a Torino	2.690 —
Id.	52266	Ninfa Ravone Emma fu Giuseppe, moglie di Debenedetti Giuseppe fu Isaia, dom. a Torino	1.200 —
P. R. 3,50 % (1934)	183775 (solo nuda proprietà)	Pettigiani Antonio fu Emanuele, dom. a Condove (Torino), con usufrutto a Revalor Luigia fu Bartolomeo ved. di Pettigiani Alessio, dom. a San Giorgio di Susa	245 —
Cons. 3,50 %	806111 (c. s.)	Pettigiani Felice di Antonio, dom. a Condove (Torino), con usufrutto, come sopra	231 —
P. R. 3 50 % (1934)	523127	Ricci Nicola fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Anzalone Carolina ved. Ricci, dom. a Secondigliano (Napoli)	332,50
Id.	166508	Cusano Achille, Giuseppe e Clorinda fu Pellegrino, minori sotto la patria potestà della madre De Cicco Mariantonia fu Raffaele ved. di Cusano Pellegrino, dom. a Paupisi (Benevento)	2.191 —
Id.	290003	Amodio Massimo fu Raffaele, minore sotto la patria potestà della madre Greco Lydia, dom. a Napoli	1.613,50
Id.	101014	Bocci Aristide di Alfredo, dom. a Ficano (Macerata)	14 —
Id.	357225	Di Francesca Angelo di Santo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cefalù (Palermo)	80,50
Id.	429071 (solo nuda proprietà)	Consolandi Fiorina o Fiorinda fu Giovanni, moglie di Gorziglia Giuseppe, dom. a Genova, con usufrutto a Bertorello Clementina	3.034,50
Id.	523278 (nuda proprietà)	Castellano Luigia fu Francesco, nubile, dom. a Palermo, con usufrutto a Fiorito Emilia fu Antonino	262,50
Id.	523279 (c. s.)	Castellano Bianca, ecc., come sopra	262,50
Id.	523280 (c. s.)	Castellano Laura, ecc., come sopra	262,50
Id.	497600	Asilo infantile di Bruno (Alessandria)	21 —
Rendita 5 %	79297	Asilo infantile « Lovisolo » di Bruno (Alessandria)	250 —
Id.	79299	Come sopra	50 —
Id.	79300	Come sopra	50 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5%	79303	Asilo infantile « Lovisolo » di Bruno (Alessandria) . . .	25 —
Id.	79304	Come sopra	120 —
Id.	79307	Come sopra	25 —
Id.	79308	Come sopra	250 —
Cons. 3,50% (1906)	822072	Come sopra	42 —
Id.	821722	Come sopra	52,50
Id.	821724	Come sopra	290,50
Cons. 3,50% (1906)	822071	Come sopra	70 —
Id. (1902)	41787	Come sopra	31,50
Cons. 4,50%	57344	Come sopra	141 —
P. R. 3,50% (1934)	220725	Paulucci Maria Concetta fu Alessandro, nubile, dom. a Roma	819 —
Id.	523126	Ricci Antonio fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Anzalone Carolina ved. Ricci, dom. a Secondigliano (Napoli)	332,50
Id.	386242	Comunanza agraria di Villa Arato, in Montefortino (Ascoli Piceno)	199,50
Id.	68039	Rosica Carlotta fu Giuseppe, moglie di Luca De Lucia fu Michele, dom. in Santa Maria a Vico (Caserta)	175 —
Id.	357266	Come sopra	38,50
Id.	186100	Dispenza Concetta di Francesco moglie di Rizzo Francesco, dom. in Aidone (Caltanissetta), vincolata	241,50
Cons. 3,50% (1906)	628306	Malvezzi Campeggi Luigi fu Alfonso, dom. in Lazzaro di Savena (Bologna), vincolata	94,50
Id.	513597 (solo nuda proprietà)	Romussi Maria Ernesta di Angelo, moglie di Bassi Ernesto di Giuseppe, domiciliata in Bassignana (Alessandria), con usufrutto a Massala Rosa fu Marco	140 —
Id.	833294	Fondazione « Di Vittore Achille », amministrato dal comandante del 29° Reggimento fanteria Pisa	770 —
Id.	507702	Fondazione « Generale Gentilucci Umberto » 38° Reggimento fanteria in Alba (Cuneo)	350 —
Id.	648142	Fondazione « Oro », con sede in Roma presso l'Ispettorato delle truppe di montagna	35 —
P. R. 3,50% (1934)	271857	Fondazione « Lincoln Nodari » in Exilles (Torino) . . .	1.438,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 3 aprile 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1728)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 giugno 1948 - N. 109

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82,10
Id. 3,50 % 1902	73 —
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	94,65
Redimibile 3,50 % 1934	77,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	90 —
Id. 5 % 1936	91,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,725
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,775
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,65
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	94,525
Id. 5 % convertiti 1951	99,60

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, con sede in Napoli, della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Vaccarizzo Albanese (Cosenza).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Vaccarizzo Albanese (Cosenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Vaccarizzo Albanese (Cosenza) è affidata al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'anzidetto ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1948

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(2933)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Graduatoria generale del concorso per titoli a duecento posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12°, gruppo C) nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 20 febbraio 1946, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1946 (registro n. 10 Presidenza, foglio n. 166), col quale venne indetto un concorso per titoli a duecento posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12°, gruppo *C*) nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il proprio decreto 5 settembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1946 (registro n. 3 Presidenza, foglio n. 115), con il quale venne prorogato al 30 novembre 1946 il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto;

Visti i processi verbali delle deliberazioni prese dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la graduatoria delle concorrenti e riconosciuto che la medesima è stata formata in conformità delle risultanze dei processi verbali della Commissione giudicatrice;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse:

1) Giacomelli Giulia, punti 280, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
2) Sartori Carmela, punti 250;
3) Saya Maria Teresa, punti 245, A.S.V non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
4) Larpi Santini Evelina, punti 217,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
5) Rossetti Maria Domenica, punti 192,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
6) Fracca Rosina, punti 185;
7) Zari Adelina, punti 180, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
8) Biagini Maria, punti 177,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
9) Bonanno Giuditta, punti 177, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
10) Sircana Maria Teresa, punti 176,50;
11) Giorgetti Giorgina, punti 175;
12) Papè Anna, punti 172,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
13) Tesolini Italia, punti 170, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
14) Leonori Zulema, punti 165;
15) Rozzotti Vittoria, punti 163;
16) Tobia Vincenza, punti 162,50;
17) Righi Rosa, punti 161, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
18) Niccoli Myriam, punti 160;
19) Scozzi Adriana, punti 158, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
20) Cuccuru Santina, punti 157,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

21) Guarnaccia Francesca, punti 155;
22) Ritondale Maria, punti 152,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
23) Martinoli Pia, punti 150, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
24) De Franchi Maria, punti 147,50;
25) Giorgiolè Ester, punti 146,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
26) Buffa Angela, punti 146,25, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
27) Bari Vera, punti 145, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
28) Di Prisco Livia, punti 145, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
29) Saccà Flavia, punti 142,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
30) Giannettoni Assunta, punti 142, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
31) Bertone Maria Clorinda, punti 141, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
32) Albertini Maria Letizia, punti 140, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
33) Capobianchi Amalia, punti 138, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
34) Cagliari Elena, punti 137,75, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
35) Alcamo Maria, punti 137,50;
36) Doninelli Anna Maria, punti 137, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
37) Cianci Luisa, punti 136,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
38) Tonarelli Giuseppina, punti 136, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
39) Litteri Iolanda, punti 135;
40) De Andreis Andreina, punti 133;
41) Basile Carmela, punti 132,75, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
42) Migliarini Candida, punti 132;
43) Vassallo Anna Maria, punti 130, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
44) Pandolfi Maria Lucia, punti 128,50;
45) Fenili Bruna, punti 127,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
46) Merlanti Ersilia, punti 126, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
47) Zeppa Lidia, punti 125,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
48) Taormina Matilde, punti 125;
49) Lodigiani Anna, punti 124,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
50) Ghiani Leida, punti 124,25, A.S.V non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
51) Macovezzi Ferdinanda, punti 124;
52) Pistelli Maria, punti 123,75, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
53) Sonnenfeld Gina, punti 123,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
54) Ferrara Anna, punti 123,25, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
55) Miari Alice, punti 123, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
56) Suglia Annunziata, punti 122,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
57) Marletta Anna, punti 122,25, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
58) Brunetti Matilde, punti 122, A.V.S. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
59) Tassinari Maria Pia, punti 121,75, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
60) Scarpari Maria, punti 121,50;
61) Sacchi Tosca, punti 121;
62) Simoncini Concetta, punti 119,75, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
63) Avelardi Flora, punti 119, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
64) Neri Aurora, punti 118,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
65) Botti Teresa, punti 118, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
66) Palagi Antonia, punti 117,75, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
67) Sella Teresa, punti 117,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
68) Bartalini Maria Matilde, punti 117,25, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
69) Berteotti Ottilia, punti 117, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
70) Mattei Armanda, punti 115;
71) Stabellini Gina, punti 114, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
72) Dell'Angelo Venturina, punti 113,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
73) Parona Anna, punti 113;
74) De Marinis Anna, punti 112,50;
75) Tassi Rosetta, punti 112,25, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
76) Rizzoli Elena, punti 112, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
77) Delise Bianca, punti 111,75, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
78) Pasinati Anna Maria, punti 111,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
79) Pasquè Caterina, punti 111,25;
80) Trincanato Ada, punti 111;
81) Malagodi Alda, punti 110,75;
82) Sacchi Gabriella, punti 110,50;
83) Martemucci Angela Lucia, punti 110;
84) Bianchi Annunziata, punti 109,75;
85) Gillardi Germana, punti 108,50;
86) Del Pezzo Maria Antonietta, punti 108,25;
87) Parola Domitilla, punti 108, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
88) Ambrosi Anna, punti 107,75, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
89) Mancia Francesca Umbra, punti 107,50;
90) Righi Anna, punti 107,25, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

91) De Monte Flavia, punti 107, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

92) Maseri Irma, punti 106,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

93) Lucidi Anna, punti 106,25, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

94) Piffer Delia, punti 106, A.S.V non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

95) Carnevale Carla, punti 105,50;

96) Bucciarelli Maria Luisa, punti 105;

97) Volcan Irma, punti 104,75, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

98) Montefiori Rosa, punti 104,65, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

99) Roberti Luisa, punti 104,60, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

100) Pravato Giulia, punti 104,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

101) Gignoli Maria, punti 104,25, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

102) Felice Irene, punti 104;

103) Carnesecchi Leonarda, punti 103,75;

104) Caressa Alma, punti 103,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

105) D'Arrigo Maria, punti 103,25, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

106) Fontanella Elena, punti 103, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

107) Loiodice Filomena, punti 102,75, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

108) Grilli Giselda, punti 102,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

109) Sarri Maria, punti 102,25, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

110) Vernocchi Anna Maria, punti 102, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

111) Guadagni Maria Antonia, punti 101,75;

112) Grassi Elvezia, punti 101,50;

113) Tosini Maria, punti 101,25, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

114) Cevidalli Lea, punti 101, A.S.V non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

115) Frescura Lea, punti 100,75, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

116) Rebesco Luigia, punti 100,50;

117) Jachia Egle, punti 100,50;

118) Feltrin Bruna, punti 100,25;

119) Tosi Lea, punti 99,75, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice,

120) Vitolo Amelia, punti 99,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

121) Ceppi Amelia, punti 99,25, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

122) Tomassini Barbarossa Dina, punti 99, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

123) Sardella Olga, punti 98,75, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

124) Zorn Diodata, punti 98,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

125) Nanni Elena, punti 98;

126) Trevisan Jolanda, punti 97,50;

127) Pitacco Albina, punti 97;

128) Marzini Maria, punti 94,75, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

129) Tretter Maria, punti 94,50;

130) Monti Elvira, punti 94,25;

131) Lanzoni Maria, punti 94;

132) Ziliolí Maria, punti 93,75;

133) Benigni Edvige, punti 93,50;

134) Masnata Amelia, punti 93,25, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistenza sanitaria visitatrice;

135) Gaetani Antonina, punti 93;

136) Simcich Anita Maria, punti 92,75, A.S.V non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

137) Berni Canani Enrica, punti 92,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

138) Segre Lea, punti 92,25;

139) Lamponi Elsa, punti 92;

140) Gnocchi Liliana, punti 91,75;

141) Grossi Rina, punti 89,75, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

142) Liussi Marina, punti 89,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

143) Speroni Giuseppina, punti 89,25, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

144) Curcio Immacolata, punti 89, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

145) Giovannini Zora, punti 88,75;

146) Palomba Anna, punti 88,50;

147) Balletto Felicina, punti 88,25;

148) Cantagalli Nella, punti 88;

149) Briolini Giulia, punti 87,75, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

150) Mastri Palma, punti 87,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

151) Ricci Dina, punti 87,25, A.S.V non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

152) Scavone Maria, punti 87, A.S.V non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

153) Franchi Giulia, punti 86,75, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

154) Arceri Giovanna, punti 86,50;

155) Dominese Vanda, punti 86;

156) Eccel Giuseppina, punti 85,75;

157) Mele Pia, punti 85,50;

158) Nervi Caterina, punti 85,25, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

159) Zucconi Giannina, punti 85,10 A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

160) Guadagni Teresa, punti 85,05, A.S.V non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

161) Pilotti Elvira, punti 85;

162) Bellini Guglielmina, punti 84,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

163) Roncaglia Marta, punti 84,25;

164) Franco Domenica, punti 84;

165) Torta Gemma, punti 83,75;

166) Litteri Gioconda, punti 83,50;

167) Stagnoli Giovanna, punti 83;

168) Pacchiarini Maria, punti 82,75, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;

169) Zordan Florinda Evelina, punti 82,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
170) Galimberti Maria, di Luigi, punti 82,25, A.S.V non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
171) Strassoldo Mariapace, punti 82;
172) Bonanni Noemi, punti 81,75;
173) Guerra Maria, punti 81,50;
174) Stanzani Angelina, punti 81,25;
175) Beccore Giuseppa, punti 81;
176) Patrizi Gabriella, punti 80;75;
177) Unghy Isabella, punti 80,50;
178) Stevens Marianna, punti 80,25;
179) Fumagalli Carola, punti 80, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
180) Desio Bruna, punti 79,75, A.S V non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
181) Curcio Maria, punti 79,60, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
182) Cantagalli Fausta, punti 79,55, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
183) Saporiti Anna Maria, punti 79,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
184) Guerra Guadalupe, punti 78,75;
185) Baldassi Liliana, punti 78;
186) D Ayala Valva Caterina, punti 77,75, A.S.V non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
187) D'Emidio Candida, punti 77,50, A.S.V non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
188) Sordinelli Augusta, punti 77,25;
189) Porro Lelia, punti 77;
190) Masini Fausta, punti 76,75, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
191) Ducoster Anna, punti 76,50;
192) Immesi Marianna, punti 76,25;
193) Franchini Iria, punti 76;
194) Charrier Anna Maria, punti 75,75;
195) Saccà Bianca, punti 75,50;
196) Cajumi Marcella, punti 75;
197) De Mori Pia, punti 74,75;
198) Scaglia Beatrice, punti 74,50;
199) Sperandio Anita, punti 74,25;
200) Leone Giovanna, punti 74;
201) Canepa Catterina, punti 73,75, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
202) Zuanazzi Fabiola, punti 73,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
203) Allori Marta, punti 73,25, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
204) Maiello Felicia, punti 73, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
205) Alessandrello Carmela, punti 72,75, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
206) Bove Gemma, punti 72,50, A.S.V non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
207) Zava Maria, punti 72,25;
208) Spezia Antonina, punti 72;
209) Mazzaccara Anna, punti 71,75;
210) Caviglia Maria, punti 71,25;
211) Fusco Filomena, punti 70,75;
212) Marraffa Rosalia, punti 70;
213) Paoletti Pierina, punti 69,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
214) Rebecchi Gemma, punti 69, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
215) Ponzio Adelina, punti 68,50;
216) Lauretti Guglielmina, punti 68;
217) Bellini Egle, punti 67,75;
218) Schir Licia, punti 67,50;
219) Ravina Teresa Maria, punti 67,25, orfana di guerra;
220) Salerno Anita, punti 67, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
221) Colarizi Valeria, punti 66,75, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
222) Lombardo Maddalena, punti 66,60, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
223) Lazzeri Luigia, punti 66,25, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
224) Cassinari Albertina, punti 66;
225) Maffi Angelica, punti 65,75;
226) Rossi Pierina, punti 65,50;
227) Miniggio Felicia, punti 65,25;
228) Pirotto Maria, punti 65,10;
229) Severi Cristalli Elsa, punti 65,05;
230) Roberti Domenica, punti 65;
231) Santoro Maria, punti 64,75, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
232) Giulivi Maria, punti 64,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
233) Masotti Cristofoli Elisabetta, punti 64,25;
234) Nebiolo Angela, punti 64, combattente;
235) Asperti Maria, punti 63,75;
236) Arrighi Adriana, punti 63,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
237) Tobia Maria, punti 63,25, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
238) Tilli Elena, punti 63;
239) Trematore Olga, punti 62,75, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
240) Lombardo Teresa, punti 52,50;
241) Novaglia Amelia, punti 62,25;
242) Bellavigna Tersicore, punti 62;
243) Mazzocchi Luigia, punti 61,75;
244) Gandolfi Pia, punti 61,25;
245) Bernardi Angela, punti 61, combattente;
246) Ferraro Carmela, punti 60,50;
247) Morrone Filomena, punti 60,25, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
248) Rolandi Maria Antonietta, punti 60,15;
249) Foco Evelina, punti 60;
250) Bazzoni Marina, punti 59,50;
251) Cavallaro Emanuela, punti 59,25;
252) Montevecchi Emma, punti 59, orfana di guerra;
253) Festa Anna Maria, punti 58,50;
254) Soletto Maria, punti 58,25, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
255) Paolazzi Virginia Giovanna, punti 58, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
256) D'Ascoli Maria Annina, punti 57,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
257) De Angelis Maria, punti 57,25;
258) Massari Vittoria, punti 57;
259) Cennamo Adele, punti 56,75, combattente;
260) Blumel Maria, punti 56,60;
261) Massaioli Rachele, punti 56,50;
262) Di Cesare Angela, punti 55;
263) Robbiati Fasma, punti 54,75;
264) Manfredini Agostina Ada, punti 54,50;
265) Savio Valeria, punti 54,25;
266) Visconti di Oleggio Castello Anna Maria, punti 54;
267) Braico Antonia, punti 53,75;
268) Champvillair Editta, punti 52,50;
269) Gozzi Lelia, punti 53,25;
270) Ferri Emma, punti 53;

271) Negri Sebe, punti 52,75;
272) Cacciuottolo Francesca, punti 52,50, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
273) Novaglia Luigia, punti 52,25;
274) Migliavacca Vanda, punti 52, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
275) Guidera Giovanna, punti 51,75, combattente, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
276) Jasbitz Giovanna, punti 51,50;
277) Perrone Rosa, punti 51,25;
278) Savagnone Angela, punti 51;
279) Moceo Provvidenza, punti 50,75;
280) Valenti Elisabetta, punti 50,50;
281) Raggi Agnese, punti 50,25;
282) Martini Adelinda, punti 50;
283) Brugnoni Clelia, punti 49,75, orfana di guerra;
284) Nicoli Ofelia, punti 49,50;
285) De Angelis Egle, punti 49,25;
286) De Matteis Olimpia, punti 49;
287) Nicolato Concetta, punti 48,75;
288) D'Emidio Annunziata, punti 48,25;
289) Pomarici Clementina, punti 47,75;
290) Martini Ubaldina, punti 47,50;
291) Mariotti Miria, punti 47,25, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
292) Moglia Orsola, punti 47;
293) Verde Maria Giuseppa, punti 46,75;
294) Migliaccio Rita, punti 46,50;
295) Minozzi Maria, punti 46,25;
296) Soldano Francesca, punti 46;
297) Santacroce Eva, punti 45,75;
298) Mazzaccara Maria, punti 45,50;
299) Calò Filomena, punti 45,25;
300) Mirri Maria, punti 45;
301) Aguanno Vincenza, punti 44,75;
302) Angelucci Assunta, punti 44,50;
303) Braja Leda Maria, punti 44,25;
304) Vernetti Bianca, punti 44;
305) Fusco Rachele, punti 43,75;
306) Guidera Giuseppina, punti 43,50, combattente, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
307) Vegni Maria, punti 43,25, orfana di guerra;
308) Biora Giovanna, punti 43, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice.
309) Alma Francesca, punti 42,75;
310) Schiraldi Raffaella, punti 42,50;
311) Bertini Anna, punti 42,25;
312) Bosso Elena, punti 42;
313) Farina Giovanna, punti 41,75;
314) Bressan Ines, punti 41,50, orfana di guerra;
315) Pasero Teresa, punti 40;
316) Donato Fede, punti 40;
317) Ferriani Bice, punti 39,75;
318) Milano Maria, punti 39,50;
319) Febbraro Jolanda, punti 39,25;
320) Garella Vittorina, punti 39;
321) Cassano Adele, punti 38,75;
322) Gesone Giovanna, punti 38,50;
323) Soldateschi Maria Lucia, punti 38,25;
324) Boffelli Luigi, punti 38;
325) Casadei Maria, punti 37,50;
326) Sighinolfi Egidia, punti 37;
327) Console Maria, punti 36,50;
328) Rosa Irma, punti 35;
329) Piccioni Maria, punti 35;
330) De Marinis Elda, punti 35;
331) Martein Gina, punti 34,75;
332) Adragna Saveria, punti 34,50;
333) Savona Giuseppa, punti 34,25;
334) Bertolino Rosalia, punti 34;
335) Pastacaldi Margherita, punti 33,75;
336) Gennari Mercedes, punti 33,50;
337) Sorge Lucia, punti 33,25;
338) Berlenda Claudia, punti 33;
339) De Nuntiis Irma, punti 32,50;
340) Camorani Dora, punti 32,25;
341) Ferrari Maria, punti 32;
342) Boetti Lucia, punti 31,75;
343) Tempesti Maria Luisa, punti 31,50;
344) D'Angelo Alberta, punti 31,25;
345) Marchionni Fernanda, punti 30;
346) Organo Raffaella, punti 29,75;
347) Bondente Paola, punti 29,50, A.S.V. non di ruolo con meno di due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
348) Muscinelli Laura, punti 29,25;
349) Ortalda Ida Letizia, punti 29;
350) Petrino Italia, punti 28,50;
351) Bazzi Elsa, punti 28,25;
352) Milano Filomena, punti 28;
353) Marini Maria, punti 25;
354) Gaudenzi Ornella, punti 25;
355) Cantoni Bianca, punti 24,75;
356) Pipitone Paola, punti 24,50;
357) Malpassi Rosina, punti 24,25;
358) Terrana Marianna, punti 24;
359) Joannoni Dina, punti 23,75 ;
360) Medori Assunta, punti 23,50;
361) De Philippis Bianca, punti 23, A.S.V. non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie di assistente sanitaria visitatrice;
362) Reynaud Maria, punti 22,75;
363) Camporeale Giovanna, punti 22,50;
364) Ferrante Mattia, punti 22,50;
365) Salvaro Bruna Maria, punti 22;
366) Bellesi Luciana, punti 20;
367) Gragnoli Marianna, punti 18,75;
368) Betti Blandina, punti 17,75;
369) Fracassini Augusta, punti 16,25;
370) Marini Antonietta, punti 16, combattente;
371) Panigatti Carla Maria, punti 15,50;
372) Giuria Anna, punti 15;
373) Calandro Giuseppa, punti 12,50;
374) De Vita Anna, punti 10,50;
375) Sandri Elena, punti 10;
376) Da Broi Antonietta, punti 8,50, combattente;
377) Viviani Vara, punti 8,25;
378) Maccaferri Nelda, punti 7,50;
379) Di Palma Antonia, punti 7;
380) Roma Isabella, punti 6,50;
381) Spanu Maria Francesca, punti 6;
382) Mucchetti Tisbe, punti 5,75;
383) Rizzitelli Maria, punti 5,50;
384) Medda Gina, punti 5;
385) Calvelli Licia, punti 4,25;
386) Feliciotti Assunta Maria, punti 2,75;
387) Bertossi Lea Bruna, punti 2,50;
388) Novelli Cesarina, punti 2;
389) Casini Graziella, punti 0,50;
390) Celledoni Palmira, orfana di guerra;
391) Lose Angelina, combattente;
392) Bresciani Emma;
393) Costa Angela;
394) Cassi Paolina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, a norma di legge, e pubblicato, ad ogni effetto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 27 dicembre 1947

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
PERROTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1948
Registro Presidenza n. 16, *foglio n.* 306. — FERRARI

(2908)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.